

Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale

L'art. 22 D.Lgs. n. 206/2007 non ha implicitamente abrogato il meccanismo di dispensa dalla prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001, sicché per l'accesso alla professione di avvocato all'esito di un periodo di stabilimento resta ferma - pur dopo il 2007 - la doppia via dell'integrazione all'esito del superamento della prova attitudinale, e dell'integrazione a seguito di dispensa dalla prova medesima.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 59